



COMUNE DI MASI TORELLO  
- Provincia di Ferrara -

**REGOLAMENTO  
DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI,  
CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 23/06/2008  
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 27/11/2009

COMUNE DI MASI TORELLO

**REGOLAMENTO**  
**DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI,**  
**CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA**

*Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale*

*n. 23 in data 23/06/2008*

(modificato con deliberazione di C.C. n. 58 del 27/11/2009)

# INDICE

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

### Capo I Disposizioni generali

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Competenze
- Art. 3 – Responsabilità
- Art. 4 – Servizi gratuiti e a pagamento
- Art. 5 – Atti a disposizione del pubblico

### Capo II Osservazione dei cadaveri, depositi di osservazione ed obitori

- Art. 6 – Depositi di osservazione ed obitori

### Capo III Feretri

- Art. 7 – Deposizione del cadavere nel feretro
- Art. 8 – Verifica e chiusura feretri
- Art. 9 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Art. 10 – Fornitura gratuita di feretri
- Art. 11 – Piastrina di riconoscimento

### Capo IV Trasporti funebri

- Art. 12 – Modalità del trasporto e percorso
- Art. 13 – Esercizio del servizio di Trasporti Funebri
- Art. 14 – Orario dei trasporti
- Art. 15 – Norme generali per i trasporti
- Art. 16 – Riti religiosi e civili
- Art. 17 – Trasferimento di salme
- Art. 18 – Morti per malattie infettive – diffuse o portatori di radioattività
- Art. 19 – Trasporto per seppellimento o cremazione
- Art. 20 – Trasporti all'estero o dall'estero
- Art. 21 – Trasporto di ceneri e resti
- Art. 22 – Rimessa delle autofunebri

## TITOLO II CIMITERI

### Capo I Cimiteri

- Art. 23 – Elenco cimiteri
- Art. 24 – Disposizioni generali di Vigilanza
- Art. 25 – Reparti speciali nel cimitero
- Art. 26 – Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

## **Capo II**

### **Disposizioni generali e piano regolatore cimiteriale**

- Art. 27 – Disposizioni generali
- Art. 28 – Piano regolatore cimiteriale

## **Capo III**

### **Inumazione e tumulazione**

- Art. 29 – Inumazione
- Art. 30 – Cippo
- Art. 31 – Tumulazione
- Art. 32 – Deposito provvisorio

## **Capo IV**

### **Esumazioni ed estumulazioni**

- Art. 33 – Esumazioni ordinarie
- Art. 34 – Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
- Art. 35 – Esumazione straordinaria
- Art. 36 – Estumulazioni
- Art. 37 – Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento
- Art. 38 – Raccolta delle ossa
- Art. 39 – Oggetti da recuperare
- Art. 40 – Trattamento rifiuti e disponibilità dei materiali

## **Capo V**

### **Cremazione**

- Art. 41 – Crematorio
- Art. 42 – Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
- Art. 43 - Cremazione
- Art. 44 – Urne cinerarie, affidamento e dispersione delle ceneri

## **Capo VI**

### **Polizia dei cimiteri**

- Art. 45 – Orario
- Art. 46 – Disciplina dell'ingresso
- Art. 47 – Divieti speciali
- Art. 48 – Riti funebri
- Art. 49 – Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni
- Art. 50 – Fiori e piante ornamentali
- Art. 51 – Materiali ornamentali

## **TITOLO III CONCESSIONI**

### **Capo I**

#### **Tipologie e manutenzione delle sepolture**

- Art. 52 – Sepolture private
- Art. 53 – Durata delle concessioni

- Art. 54 – Modalità di concessione
- Art. 55 – Uso delle sepolture private
- Art. 56 – Manutenzione
- Art. 57 – Costruzione dell'opera - Termini

**Capo II**  
**Divisione, subentri, rinunce**

- Art. 58 – Divisione, Volture (aree e sepolture private)
- Art. 59 – Rinuncia a concessione di loculo o ossario a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni o perpetua
- Art. 60 – Rinuncia a concessione di aree libere
- Art. 61 – Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione
- Art. 62 – Volture loculi, ossari e aree
- Art. 63 – Riserva loculi

**Capo III**  
**Revoca, decadenza, estinzione**

- Art. 64 – Revoca
- Art. 65 – Decadenza
- Art. 66 – Provvedimenti conseguenti la decadenza
- Art. 67 – Estinzione

**TITOLO IV**  
**LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI – IMPRESE ED ATTIVITA' FUNEBRI**

**Capo I**  
**Imprese e lavori privati**

- Art. 68 – Accesso ai cimiteri
- Art. 69 – Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri
- Art. 70 – Responsabilità – Deposito cauzionale
- Art. 71 – Recinzione aree – Materiali di scavo
- Art. 72 – Introduzione e deposito di materiali
- Art. 73 – Orario di lavoro
- Art. 74 – Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti
- Art. 75 – Vigilanza
- Art. 76 – Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

**Capo II**  
**Attività funebre**

- Art. 77 – Imprese funebri
- Art. 78 – Divieti

**TITOLO V**  
**DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

**Capo I**  
**Disposizioni varie**

- Art. 79 – Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti
- Art. 79 bis – Lutto cittadino

- Art. 80 – Mappa
- Art. 81 – Annotazioni in mappa
- Art. 82 – Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali
- Art. 83 – Schedario dei defunti
- Art. 84 – Scadenzario delle concessioni

## **Capo II**

### **Norme transitorie – Disposizioni finali**

- Art. 85 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento
- Art. 86 – Cautele
- Art. 87 – Responsabile del Servizio
- Art. 88 – Concessioni cimiteriali “di fatto”
- Art. 89 – Illuminazione votiva
- Art. 90 – Sanzioni
- Art. 91 - Norma finale e di rinvio





## TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

#### **Art. 1 - Oggetto**

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni contenute nella legge regionale 29 luglio 2004, n. 19 e, per quanto non espressamente previsto o diversamente disposto dalla stessa legge regionale e dai provvedimenti da essa derivanti, di quelle contenute nel D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi ai servizi funebri, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché, sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, dispersione ed affidamento delle ceneri, sull'esercizio dell'attività funebre e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.

Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni di cui all'articolo 1, c. 3 della legge regionale E.R. n. 19/2004.

#### **Art. 2 - Competenze**

Le funzioni in ambito di polizia mortuaria (servizi funebri, necroscopici e cimiteriali) di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e, per quanto di competenza, dal Responsabile di servizio, ai sensi del successivo art. 87. Per le funzioni di vigilanza e di controllo il Comune si avvale dell'AUSL di Ferrara relativamente agli aspetti igienico-sanitari. Il Comune stesso, previa stipula di apposita convenzione, potrà avvalersi della medesima AUSL per le proprie competenze di vigilanza.

I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31, 112, 113, 113-bis e 114 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere.

#### **Art. 3 - Responsabilità**

Il Comune non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

#### **Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento**

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

a) il recupero e relativo trasporto delle salme, individuate dal successivo art. 18;

b) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto o stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari; il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.

c) l'inumazione in campo comune in caso di accertata indigenza;

d) la deposizione delle ossa in ossario comune;

e) il feretro per i deceduti i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10.

f) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nelle tabelle (tariffario allegato al presente regolamento, di cui forma parte integrante e sostanziale).

Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera f) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

## **Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico**

Sono tenuti a disposizione del pubblico nell'ufficio comunale:

a) l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);

b) copia del presente regolamento;

c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;

d) l'elenco delle sepolture in scadenza nel corso dell'anno;

e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;

f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche.

## **CAPO II - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI**

### **Art. 6 - Depositi di osservazione ed obitori**

Il Comune di Masi Torello provvede al deposito di osservazione e all'obitorio presso l'ospedale di Ferrara. Tale servizio potrà essere assicurato anche mediante forme di convenzione con strutture aventi tutti i requisiti di legge.

L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospettate tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate. Il medico che fa la diagnosi di una malattia infettiva come causa di morte ovvero ne ravvisa il sospetto deve darne immediata segnalazione al Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda U.S.L. di Ferrara

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal medico necroscopo oppure dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda U.S.L., in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'articolo 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

### **CAPO III - FERETRI**

#### **Art. 7 - Deposizione del cadavere nel feretro**

1. Di regola, nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 9. Per le inumazioni di cadavere, in caso di richiesta di sepoltura col solo lenzuolo di fibra naturale, il Comune può rilasciare apposita autorizzazione, previo parere favorevole dell'Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio, reso con la necessaria tempestività, ai fini delle cautele igienico-sanitarie.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere, ad eccezione del caso della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata di esso, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa previo trattamento secondo le prescrizioni disposte caso per caso dal medico necroscopo oppure dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda U.S.L.
5. Se il cadavere è quello di persona cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi devono osservarsi le prescrizioni disposte caso per caso dal medico necroscopo oppure dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda U.S.L.

#### **Art. 8 - Verifica e chiusura feretri**

1. La rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché, l'identificazione del cadavere sono attestati dall'incaricato al trasporto, che provvede a norma dell'articolo 10, commi 8 e 9 legge regionale E.R. n. 19/2004.
2. Nessun corrispettivo è dovuto al Comune.

#### **Art. 9 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti**

1. I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.

**2.** Negli altri casi, oppure quando i feretri sono provenienti o destinati fuori dall'ambito della Regione Emilia Romagna, i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di Polizia mortuaria):

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- i feretri di cadaveri provenienti da altri Comuni o estumulati ai sensi del successivo articolo 36, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione:

- il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui agli articoli 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero, qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla precedente lettera b), nonché, agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 se il trasporto è per l'estero o dall'estero;

d) per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:

- è sufficiente la sola cassa di legno nei casi previsti dall'articolo 30, punto 13, e con le caratteristiche di cui all'articolo 30 punto 5 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

e) per cremazione:

- il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla precedente lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
- il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla precedente lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
- il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla precedente lettera b), in ogni altro caso.

**3.** I trasporti di cadavere di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente ed il trattamento indicato all'art.7.

**4.** Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, il riavvolgimento del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco, e non inferiore a 1,5 mm, se di piombo. Il Responsabile dei servizi cimiteriali può chiedere, se del caso, l'intervento da parte del Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda U.S.L., o suo delegato.

**5.** Se il cadavere proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinato; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e il cadavere è destinato

a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

**6.** Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

**7.** Sia la cassa di legno che quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

**8.** È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

#### **Art. 10 - Fornitura gratuita di feretri**

**1.** Il Comune fornisce gratuitamente la cassa, per inumazione o cremazione, per persone residenti decedute, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

**2.** Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile di servizio sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, qualora non siano fissati procedure e requisiti specifici in altri regolamenti comunali (ISEE).

#### **Art. 11 - Piastrina di riconoscimento**

**1.** Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina inossidabile e non alterabile, o in materiale refrattario per la cremazione, recante, impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della persona contenuta e le date di nascita e di morte.

**2.** Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

### **CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI**

#### **Art. 12 - Modalità del trasporto e percorso**

**1.** I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti di cadavere sono determinati con ordinanza del Sindaco.

**2.** Costituisce trasporto di salma e di cadavere il trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, ai locali del servizio mortuario sanitario, ai servizi per il commiato, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo

di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, secondo le vigenti normative in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Il Comune vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme e dei cadaveri, avvalendosi del competente organo dell'Azienda U.S.L per gli aspetti igienico sanitari.

### **Art. 13 - Esercizio del servizio di Trasporti Funebri**

1. Il trasporto funebre è effettuato da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti al titolo IV, capitolo 2 di questo Regolamento e dalle disposizioni regionali in materia.

2. Il comune può richiedere ai soggetti che esercitano l'attività funebre di effettuare:

- a) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
- b) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.

3. Nelle ipotesi di cui al comma precedente restano a carico del comune la fornitura della bara, ove necessario, e il pagamento della tipologia di trasporto funebre dallo stesso richiesto, secondo tariffe da stabilire in un'apposita convenzione, che definisce altresì, sentiti i soggetti che esercitano l'attività funebre, i casi in cui intervenire.

### **Art. 14 - Orario dei trasporti**

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco.

2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso e delle indicazioni dei familiari, compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al 1° comma; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

3. I veicoli per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

### **Art. 15 - Norme generali per i trasporti**

1. In ogni trasporto, sia all'interno del Comune, sia da Comune a Comune, che da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente articolo 9. Ogni

trasporto, sia all'interno del Comune, sia in altro Comune, che all'estero, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio comunale competente.

**2.** Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento/cremazione e dal verbale di chiusura feretro per trasporto cadavere. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero o forno crematorio.

**3.** Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'articolo 19 deve restare in consegna al vettore.

### **Art. 16 - Riti religiosi e civili**

**1.** I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'articolo 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

**2.** Il cadavere può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

**3.** Il Comune può predisporre spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili; questi spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari. Detti spazi sono individuati nell'ambito della pianificazione cimiteriale.

### **Art. 17 - Trasferimento di salme**

**1.** Il trasporto di salma ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui all'articolo 10, c.7 della legge regionale E.R. n. 19/2004; il mezzo deve essere chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

**2.** I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio, ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

### **Art. 18 - Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività**

**1.** Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse le prescrizioni da osservarsi sono disposte caso per caso dal medico necroscopico o dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda U. S. L.

**2.** Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda U.S.L. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

## **Art. 19 - Trasporto per seppellimento o cremazione**

- 1.** Il trasporto di cadaveri in cimitero, forno crematorio, sepolcro privato, sepolture privilegiate, o all'estero, è autorizzato dal Responsabile del Servizio.
- 2.** Per ottenere l'autorizzazione va prodotta, anche da soggetti autorizzati, l'autorizzazione al seppellimento o alla cremazione rilasciate dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
- 3.** Alla autorizzazione è successivamente allegato il verbale di chiusura feretro per trasporto di cadavere, relativo alla verifica di cui all'articolo 8, prodotto dall'incaricato al trasporto.
- 4.** Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
- 5.** I feretri provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'articolo 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.
- 6.** Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Comune ove è avvenuto il decesso.

## **Art. 20 - Trasporti all'estero o dall'estero**

- 1.** Per il trasporto di salme per o da altro Stato si applicano le disposizioni di cui all'art. 10, comma 9, della L.R. 19/2004.

## **Art. 21 - Trasporto di ossa umane**

- 1.** Il trasporto fuori Comune di ossa umane deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio.
- 2.** La convenzione di Berlino non si applica al trasporto di resti mortali completamente mineralizzati.
- 3.** Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ossa umane.

**4.** Le ossa umane devono essere raccolte in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

#### **Art. 22 - Rimessa delle autofunebri**

**1.** Le rimesse delle autofunebri devono essere attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione e disporre delle idoneità di cui all'articolo 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Devono altresì essere riconosciute idonee, mediante rilascio di apposito attestato di idoneità igienico-sanitaria, ai sensi della normativa regionale.

**2.** Ogni impresa di onoranze funebri che effettui servizio di trasporto di salme e di cadaveri deve disporre di almeno un adeguato locale autorimessa attrezzato per le relative operazioni di pulizia e sanificazione. I requisiti di detto locale devono essere i seguenti:

- a) locale non comunicante con vani ufficio o abitazione;
- b) destinazione d'uso esclusiva;
- c) pavimento e pareti impermeabili e facilmente lavabili fino all'altezza di m. 2,5;
- d) provvista di attrezzature e mezzi per la pulizia e la disinfezione degli ambienti interni dei mezzi funebri;
- e) chiuso con sifone a pavimento per lo scarico delle acque di lavaggio;
- f) autorizzazione allo scarico.

## TITOLO II - CIMITERI

### CAPO I - CIMITERI

#### **Art. 23 - Elenco cimiteri**

1. Ai sensi dell'articolo 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e degli articoli 4 e segg. della legge regionale Emilia Romagna n. 19/2004, il Comune provvede al servizio del seppellimento nei seguenti cimiteri comunali:

- a) Masi Torello – capoluogo
- b) Masi S. Giacomo - frazione

#### **Art. 24 - Disposizioni generali di Vigilanza**

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui al Capo XXI del D.P.R. n. 285/1990.

2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale individuato anche esternamente alla dotazione organica del Comune.

3. Alla gestione ed alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli articoli 112 e segg. del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 5 della legge regionale E.R. n. 19/2004.

4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli articoli 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

6. Il comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri, avvalendosi dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.

#### **Art. 25 - Reparti speciali nel cimitero**

1. Nell'interno del cimitero di Masi S. Giacomo potranno essere previsti reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, dovute alla maggior durata della sepoltura rispetto a quella ordinaria, sono a carico delle comunità richiedenti, secondo le tariffe vigenti.

3. Gli arti anatomici, di norma, vengono inumati, tumulati o cremati, su disposizione dell' A.S.L., nel Comune ove l'amputazione è avvenuta, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne l'inumazione o la tumulazione in altra destinazione, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254.

4. Nell'interno del cimitero di Masi Torello è prevista dal piano cimiteriale un'area per lo spargimento delle ceneri, come disciplinato nell'articolo 44. Per l'inumazione, tumulazione o cremazione prevista dall'articolo 25 co. 3 sarà prevista all'interno del cimitero di Masi S. Giacomo un'area destinata a tale scopo.

5. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

## **Art. 26 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali**

1. Nell'*inumazione* ogni cadavere viene chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre. Nella *tumulazione* ogni feretro viene posto in loculo singolo, separato dagli altri. Il manufatto dei privati destinato ad accogliere più feretri, è denominato *cappella di famiglia o tomba a terra di famiglia o sarcofagi*. Negli *ossari* dati in concessione a privati trovano posto i resti mortali, raccolti in cassettoni di zinco. Le *urne* contenenti le ceneri derivanti dalla cremazione di cadaveri o resti mortali possono trovare posto nei loculi, nelle tombe a terra o di famiglia, negli ossari sopra citati o presso la residenza di chi ne fa richiesta secondo quanto previsto dall'articolo 44 del presente Regolamento.

2. Nei cimiteri comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:

- a) i cadaveri di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune, ma nate in esso o per motivi di appartenenza parrocchiale;
- d) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte la tumulazione di cadaveri delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia;
- e) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'articolo 7 del D.P.R. n. 295/1990;
- f) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate;
- g) i cadaveri delle persone ricoverate in residenza assistita o in istituto situati in altri Comuni e che hanno perciò perduto la residenza nel Comune ove dimoravano precedentemente al ricovero.

L'inumazione (sepoltura a terra) è prevista in tutti i casi contemplati dalle lettere a, b, c, e, f, g.

3. Nei reparti speciali sono ricevuti i cadaveri, i resti o le ceneri di persone che ne hanno diritto ai sensi del comma 1, salvo che non avessero manifestato in vita l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi, con le modalità di cui all'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000.

4. Al di fuori dei casi sopra elencati, il Responsabile del Servizio può eccezionalmente autorizzare la sepoltura di un cadavere su richiesta motivata di un parente del defunto residente nel Comune.

## **CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

### **Art. 27 - Disposizioni generali**

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti di cui al capo XVIII del D.P.R. n. 285/1990 e della normativa regionale.
3. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.). Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, si applicano le disposizioni contenute nei regolamenti e nelle norme vigenti, nonché gli usi e le consuetudini locali.

### **Art. 28 - Piano regolatore cimiteriale**

1. Il Comune adotta un piano cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno dieci anni o comunque secondo la normativa regionale vigente.
2. Il piano cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.
3. Ogni dieci anni, o quando siano creati nuovi cimiteri, o soppressi quelli vecchi, o quando a quelli esistenti siano apportate modifiche o ampliamenti, il Comune è tenuto a revisionare il piano cimiteriale per valutare possibili variazioni nelle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

## **CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

### **Art. 29 - Inumazione**

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche, fisiche e al livello della falda freatica.

2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e, successivamente, fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

3. Le sepolture per inumazione avvengono nei campi di inumazione comune, per la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento.

4. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

### **Art. 30 - Cippo**

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 3, da un cippo costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici portante una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

2. Può essere autorizzata l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide in pietra o marmo. Le scritte da apporre sulle anzidette lapidi devono essere limitate al nome, cognome, data di nascita, delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte ed eventualmente al nome di chi fa apporre il ricordo e ad una breve epigrafe.

3. Il familiare o l'addetto al servizio funebre dovrà sottoscrivere apposita autocertificazione scritta attestante il rispetto del presente articolo.

4. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

### **Art. 31 - Tumulazione**

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

3. Ogni nuova sepoltura deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto, a seconda che si tratti di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura. Le nicchie cinerarie individuali avranno misure che non potranno essere inferiori a m. 0,40 di lunghezza, m. 0,40 di altezza e m. 0,40 di larghezza.

## **Art. 32 - Deposito provvisorio**

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in uno degli appositi loculi, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
  - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
  - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
  - c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.
3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, per un massimo di 24 mesi.
4. Il canone di utilizzo versato al momento della concessione provvisoria è calcolato in costo annuale, indipendentemente dall'effettivo tempo di utilizzo.
5. Il deposito provvisorio viene concesso nel cimitero di Masi S. Giacomo.
6. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, il Responsabile del Servizio, previa diffida, provvederà a inumare il cadavere in campo comune con spese a carico del concessionario provvisorio.
7. Tale cadavere, una volta inumato, non potrà essere nuovamente tumulato nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremato e previo pagamento dei relativi diritti.

## **CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

### **Art. 33 - Esumazioni ordinarie**

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per un periodo di anni 5.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio con proprio provvedimento.
3. Nel caso che il cadavere esumato si presenti completamente mineralizzato si applica quanto disposto nel successivo articolo 38.
4. Nel caso di non completa mineralizzazione del cadavere esumato il resto mortale potrà:

- a) essere trasferito in altra fossa in contenitori di materiale biodegradabile;
- b) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

5. Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate all'articolo 3 del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254. Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

#### **Art. 34 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie**

1. È compito del Responsabile del Servizio autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente il Responsabile del Servizio curerà la stesura di elenchi e/o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

#### **Art. 35 - Esumazione straordinaria**

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni o estumulazioni quando si tratta di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'ASL dichiari che esse possano essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
3. Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza del gestore del cimitero, che opera secondo modalità definite dal Comune. La presenza di personale dell'ASL può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

#### **Art. 36 - Estumulazioni**

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
  - a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni;
  - su ordine dell'Autorità giudiziaria.

4. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del Servizio cura la stesura dello scadenario delle concessioni temporanee dell'anno successivo.

5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

6. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 37, sono, se completamente mineralizzati, raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali o non è stato provveduto al versamento della tariffa, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione a quanto previsto dall'articolo 3 del d.P.R. 15 luglio 2003, n. 254. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del Servizio può autorizzare la successiva ritumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente. A richiesta degli interessati e a proprie spese il feretro potrà essere avviato, previo assenso degli stessi, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

8. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio con proprio provvedimento.

9. Alle estumulazioni vengono comunque applicate le procedure e le modalità indicate dall'articolo 3 del d.P.R. 11 luglio 2003, n. 254.

### **Art. 37 - Esumazioni ed estumulazioni**

1. Le esumazioni ordinarie sono a pagamento.

2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie, nonché le estumulazioni ordinarie, sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'articolo 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni.

### **Art. 38 - Raccolta delle ossa**

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione.

2. È consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo ove sia stato o sia da tumulare un altro cadavere. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.

### **Art. 39 - Oggetti da recuperare**

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di polizia mortuaria al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile di Polizia mortuaria che li terrà a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

### **Art. 40 - Trattamento rifiuti e disponibilità dei materiali**

1. Fermo restando quanto stabilito agli articoli precedenti di questo Capo, le sostanze ed i materiali che si rinvengono in occasione di operazioni cimiteriali, sono identificati e trattati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 85, comma 2, del D.P.R. 285/90, come segue:

a) resti lignei di feretro, oggetti ed elementi metallici del feretro e avanzi di indumento: si tratta di rifiuti speciali da avviare per lo smaltimento, previa riduzione alle dimensioni occorrenti, in idoneo impianto di incenerimento o a discarica secondo la normativa di cui al DPR 254/2003;

b) resti mortali:

si procederà alla cremazione di tali resti laddove non sia dissenziente il coniuge o il parente più prossimo; in alternativa si continuerà ad inumare i resti mortali nel cimitero.

2. I fiori secchi, le corone, le carte e i ceri, sono assimilabili a rifiuti solidi urbani e come tali smaltiti.

I rottami, i materiali lapidei e similari sono rifiuti speciali inerti smaltiti in discarica secondo la normativa di cui al DPR 254/2003.

3. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere

di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

**4.** Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

**5.** Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del Servizio può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

**6.** Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché, i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

**7.** Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

**8.** Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

## **CAPO V - CREMAZIONE**

### **Art. 41 – Impianto di cremazione**

**1.** Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante nel Comune di Ferrara.

### **Art. 42 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione**

**1.** L'autorizzazione alla cremazione di cui all'articolo 79 del D.P.R. n. 285/1990 ed alla Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna 10 gennaio 2005, n. 10, "Direttiva in merito all'applicazione dell'articolo 11 della L.R. 29 luglio 2004 n. 19 Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria", è rilasciata dal Dirigente/Responsabile di Servizio a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni indicate nei successivi articoli.

2. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Responsabile del procedimento comunale sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizioni testamentarie, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

3. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'articolo 21 del D.P.R. n. 445/2000 o ancora da autocertificazione, trasmessa al Comune anche con le modalità per questo stabilite e cioè per via postale, telefax o via telematica, purchè accompagnato da copia del documento di identità sottoscritto da tutti coloro che debbono esprimersi, nonché dalla espressione di volontà debitamente sottoscritta.

4. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione, da parte dei familiari, della medesima iscrizione o di una richiesta sottoscritta dai familiari dalla quale risulti la volontà del defunto di essere cremato.

5. L'autorizzazione di cui al comma 2 non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatta dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal Direttore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

6. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.

7. In casi di cremazione di resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, è sufficiente acquisire la volontà di uno degli aventi titolo unitamente alla dichiarazione di quest'ultimo circa la non contrarietà degli aventi titolo.

## **Art. 43 – Cremazione**

1. La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dall'autorità comunale, ponendo nel crematorio l'intero feretro.

2. Nel cimitero può essere predisposto un edificio per raccogliere le urne cinerarie; le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro o speculazione. Nei cimiteri, ove non esistessero le cellette per le urne cinerarie, le stesse potranno essere collocate nelle celle ossario.

3. Le dimensioni limite delle urne e le caratteristiche edilizie di questi edifici vengono stabilite come appresso: dimensione: ml. 0,30 x 0,30 x 0,30. Caratteristiche: nel rispetto delle dimensioni sopra riportate con materiali e conformazioni analoghe a quanto stabilito per le celle ossario.

4. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni previste per legge, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.

5. Il Comune mette a disposizione del cimitero del capoluogo un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure, per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

6. Le modalità di autorizzazione all'affidamento dell'urna contenente ceneri di persona defunta sono individuate con delibera di G.C. n. 72 del 08/06/2005 allegata e, per quanto ivi non regolamentato, si farà riferimento al dettato della direttiva regionale n. 10/2005.

#### **Art. 44 - Urne cinerarie, affidamento e dispersione delle ceneri**

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.

2. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di un solo cadavere e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, fossa, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.

4. L'affidamento dell'urna cineraria è possibile alle seguenti condizioni:

- a) presentazione da parte del parente che richiede l'affidamento dell'urna cineraria del modulo per l'affidamento delle ceneri in duplice copia, in quanto una sarà conservata dal Comune e una da chi prende in consegna l'urna;
- b) verifica da parte degli uffici competenti della presenza di espressa volontà del defunto o, in assenza, del parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75 76 e 77 del codice civile o, in caso di concorrenza di più parenti, come previsto dalla lettera c) della direttiva regionale n. 10/2005;
- c) rilascio dell'autorizzazione all'affidamento dell'urna contenente ceneri, secondo le prescrizioni a cui deve attenersi l'affidatario stesso;
- d) annotazione nel registro comunale delle inumazioni, tumulazioni, cremazioni delle generalità dell'affidatario unico e del defunto;
- e) di stabilire che per l'affidamento dell'urna cineraria siano corrisposte le spese indicate nel tariffario;
- f) la procedura sopra prevista è applicabile anche alla consegna ad affidatario di urna cineraria precedentemente tumulata in un cimitero di questo Comune, con spese a carico del richiedente affidatario;
- g) l'istanza di affidamento dell'urna cineraria e la successiva autorizzazione devono essere conformi agli allegati A e B.

**5.** L'Amministrazione Comunale, ove lo ritenesse opportuno, potrà effettuare, mediante proprio personale appositamente incaricato, periodici controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare al quale è stata affidata l'urna cineraria.

**6.** Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

**9.** Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità e ad opera dei soggetti di cui all'articolo 3, lettere c) e d) della legge 30 marzo 2001, n. 130 e con le normative della L. R. 29/7/2004 n. 19 e secondo la Direttiva Reg. Emilia Romagna 10/01/2005 n. 10.

**10.** Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

## **CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI**

### **Art. 45 - Orario**

**1.** I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.

**2.** L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

### **Art. 46 - Disciplina dell'ingresso**

**1.** Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

**2.** È vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, sotto effetto di sostanze stupefacenti o vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

## **Art. 47 - Divieti speciali**

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi o volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- k) turbare il libero svolgimento di cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio;
- m) qualsiasi attività commerciale.

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

## **Art. 48 - Riti funebri**

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio.

## **Art. 49 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni**

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati in relazione al carattere del cimitero e secondo quanto dichiarato con autocertificazione prevista dall'articolo 30.

2. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

3. Si consente il collocamento di fotografia, purché, eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

#### **Art. 50 - Fiori e piante ornamentali**

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha deposti. Allorché, i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del Servizio li farà togliere e provvederà per la loro distruzione. I vasi destinati ad accogliere i fiori recisi dovranno essere adeguatamente riempiti con materiale inerte (sabbia o ghiaia), per evitare ristagni di acqua superficiale, ricettacolo di larve di insetti.

2. In tutti i cimiteri avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

#### **Art. 51 - Materiali ornamentali**

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

2. Il Responsabile del Servizio disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

3. E' permesso collocare sulla lapide del loculo una luce votiva e un vaso di fiori per un'altezza complessiva non superiore a cm. 30.

4. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 1 verranno adottati, previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

5. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti gli stessi criteri stabiliti all'articolo 40 in quanto applicabili.

## TITOLO III - CONCESSIONI

### CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

#### **Art. 52 - Sepulture private**

**1.** Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'articolo 28, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

**2.** Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività. La superficie dei singoli lotti, le dimensioni e l'altezza massime delle tombe sono stabilite nel piano regolatore del cimitero.

**3.** Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie o collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario. In ogni caso non è consentita la tumulazione in loculi nei quali la tumulazione od estumulazione di un feretro non possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.

**4.** In deroga a quanto previsto al punto precedente è consentita la tumulazione in loculi, cripte o tombe in genere privi di spazio esterno libero o liberabile per il diretto accesso al feretro, a condizione che il loculo, la cripta o la tomba siano stati costruiti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, e che la tumulazione possa aver luogo rispettando le seguenti misure:

- a) cassa avente le caratteristiche per il loculo stagno;
- b) dispositivo atto a ridurre la pressione dei gas;
- c) separazione di supporto per ogni feretro, onde evitare che una cassa ne sostenga direttamente un'altra.

**5.** Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

- a) sepolture individuali (loculi, posti individuali, ossarietti e spazi per urne cinerarie);
- b) sepolture per famiglie e collettività (biloculi, campetti, celle edicole, tombe di famiglia, etc.).

**6.** Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

**7.** Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. n. 285/1990, rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni. Per le esumazioni ed estumulazioni si applica inoltre quanto previsto dall'articolo 12 della legge regionale Emilia Romagna n. 19/2004.

**8.** La concessione, regolata da contratto, è stipulata previa assegnazione del manufatto da parte del servizio comunale competente cui è affidata l'istruttoria dell'atto.

**9.** Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

**10.** Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro-tempore, i concessionari/ie;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

### **Art. 53 - Durata delle concessioni**

**1.** Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato.

**2.** La durata è fissata:

- a) in 99 anni per le aree e manufatti destinati alle sepolture per famiglie e collettività;
- b) in 35 anni per gli ossarietti individuali;
- c) in 35 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa, salvo il caso di cui al comma seguente.

**3.** Il massimo di prolungamento di concessione è dato dal rinnovo di pari durata della iniziale concessione. Limitatamente al cimitero di Masi S. Giacomo è consentito il prolungamento di concessione per un numero minimo di anni pari a quelli occorrenti, unitamente ai residui, a raggiungere i venti anni di tumulazione. Per il prolungamento della concessione è dovuto il canone stabilito in tariffa.

### **Art. 54 - Modalità di concessione**

**1.** Nel cimitero di Masi Torello le concessioni in uso di sepolture in loculi sono assegnate solo in presenza di feretro.

**2.** Nel cimitero di Masi S. Giacomo, anche in assenza di feretro e compatibilmente con quanto previsto nell'articolo 63, l'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

**3.** La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

**4.** La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui ai capoversi 2°, 3° e 4°, dell'articolo 52, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.

**5.** La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

**6.** Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.

**7.** Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero di cui al comma precedente.

#### **Art. 55 - Uso delle sepolture private**

**1.** Salvo quanto già previsto dall'articolo 52, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

**2.** Ai fini dell'applicazione del comma precedente, la famiglia del concessionario è da intendersi composta:

- da ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado;
- dai fratelli e dalle sorelle ;
- dal coniuge;
- dai generi e dalle nuore;

– dai conviventi del concessionario o dei suoi eredi, da questi autorizzati con apposita dichiarazione, resa con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000. La convivenza deve essere attestata mediante autocertificazione.

**3.** Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

**4.** Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 da presentare al servizio comunale competente che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta. Tale dichiarazione potrà anche essere presentata per più soggetti ed avrà valore finché il titolare mantiene tale qualità.

**5.** I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al comma 4.

6. L'eventuale condizione di particolare benemerenzza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sovraesposti.

8. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

9. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

10. Nella tomba di famiglia potrà, in via eccezionale, essere concessa anche la tumulazione del cadavere di persona estranea, dietro consenso scritto degli intestatari della stessa e pagamento al Comune di una somma eguale al costo relativo alla concessione stabilito per loculi individuali. Nel caso di traslazione dalla tomba prima dei 35 anni di concessione massima, ai congiunti che ne faranno richiesta verrà rimborsata la somma anzidetta, decurtata di tanti 35/mi quanti sono stati gli anni di tumulazione provvisoria.

11. Il pagamento dovrà essere effettuato anche nel caso di tumulazione provvisoria in attesa della costruzione dei loculi individuali a cura del Comune, o della tomba di famiglia di appartenenza del defunto, in proporzione al tempo di utilizzo della sepoltura provvisoria, comunque non superiore a 2 anni.

12. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione e, ove comunque stipulata, è nulla di diritto.

#### **Art. 56 - Manutenzione**

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché, l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

#### **Art. 57 - Costruzione dell'opera - Termini**

1. Il concessionario titolare del diritto di uso per deve presentare entro dodici mesi dalla data della concessione, pena decadenza della stessa, il progetto di costruzione secondo le modalità previste dal successivo articolo 69.

## **CAPO II - DIVISIONE, VOLTURE, RINUNCE**

### **Art. 58 - Divisione, Volture (aree e sepolture private)**

- 1.** Più concessionari di un'area possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
- 2.** La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
- 3.** Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso la rinuncia comporta l'accrescimento del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
- 4.** Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio comunale competente, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
- 5.** La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
- 6.** Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
- 7.** In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'articolo 55 sono tenuti a darne comunicazione al Servizio comunale competente entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione (voltura), in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
- 8.** L'aggiornamento dell'intestazione della concessione (voltura) è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'articolo 55, che assumono la qualità di concessionari.
- 9.** In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento dell'intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario per cappelle o tombe private.
- 10.** Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune può provvedere alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza.
- 11.** La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'articolo 55, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al

Comune, a mezzo ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

**12.** Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

### **Art. 59 - Rinuncia a concessione di loculo o ossario a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni o perpetua**

**1.** E' data facoltà al privato concessionario del loculo o dell'ossario rinunciare alla concessione nel corso della medesima, con le modalità previste nei commi successivi.

**2.** Nel caso in cui il concessionario rinunci alla concessione del loculo o dell'ossario, per richiedere una nuova e diversamente ubicata concessione sempre nell'ambito dei cimiteri comunali, allo stesso viene riconosciuto un rimborso calcolato sulla tariffa vigente al momento della richiesta, con l'applicazione delle percentuali sotto riportate, sempre che il loculo sia in buono stato di manutenzione.

**3.** In tal caso spetta al rinunciante un rimborso della tassa di concessione pagata nelle seguenti percentuali (secondo quanto stabilito nel C.C. n. 26 del 08/06/2005 allegato al presente Regolamento).

	RIMBORSO
Per retrocessioni dalla data di concessione al di sotto di 1/11 della sua durata e non prima di 3 anni	71,0%
per retrocessioni dalla data di concessione a 1/11 della sua durata	70,0%
per retrocessioni da 1/11 di concessione a 2/11 della sua durata	55,0%
per retrocessioni da 2/11 di concessione a 3/11 della sua durata	45,0%
per retrocessioni da 3/11 di concessione a 4/11 della sua durata	35,0%
per retrocessioni da 4/11 di concessione a 5/11 della sua durata	27,5%
per retrocessioni da 5/11 di concessione a 6/11 della sua durata	20,0%
per retrocessioni da 6/11 di concessione a 7/11 della sua durata	15,0%
per retrocessioni da 7/11 di concessione a 8/11 della sua durata	10,0%
per retrocessioni da 8/11 di concessione a 9/11 della sua durata	5,0%
per retrocessioni da 9/11 di concessione a 10/11 della sua durata	2,5%
per retrocessioni da 10/11 di concessione a 11/11 della sua durata	0.

**4.** In caso di rinuncia di loculo con durata perpetua, il rimborso della somma sarà in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.

### **Art. 60 - Rinuncia a concessione di aree libere**

**1.** Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;

b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno ;
- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

### **Art. 61 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al comma 2 dell'articolo 52, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero;
- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.

3. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, sentito il Servizio comunale competente, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. In caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore dell'indennizzo, le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, con spese a carico del concessionario.

4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

### **Art. 62 – Volture loculi, ossari e aree**

1. Qualora il concessionario di una concessione deceda durante il periodo di validità della stessa, gli eredi dovranno richiedere al Comune il cambio di intestazione della concessione entro 24 mesi dal decesso.

2. Il cambio di intestazione a carico del nuovo intestatario comporterà il pagamento della tariffa come da allegato tariffario; detta voltura dovrà risultare da apposito atto del Responsabile del Servizio, sottoscritto per l'accettazione dal nuovo intestatario.

3. Il cambio di intestazione non apporterà modifiche né alla durata né alla scadenza della concessione originaria.

4. In sede di applicazione del presente regolamento gli eredi di concessioni intestate a deceduti devono richiedere entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento la voltura della concessione stessa.

5. La decadenza della concessione può essere dichiarata, oltre che nei casi previsti dall'art. 65 del presente regolamento, anche quando sia trascorso il termine di 24 mesi senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, così come previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo.

6. La pronuncia della decadenza della concessione è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo in quanto reperibili. Tale diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per una durata di 90 giorni consecutivi.

7. Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune provvederà, eventualmente, alla traslazione a proprie spese delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune e cinerario comune. Successivamente, il Comune darà corso alla demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella sua piena disponibilità.

#### **Art. 63 - Riserva loculi**

1. L'Amministrazione comunale pone riserva di assegnazione su 6 loculi limitatamente al cimitero di Masi S. Giacomo a fronte della disponibilità totale degli stessi.

2. Nel cimitero di Masi Torello l'assegnazione del loculo avviene solo in presenza di salma.

### **CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE**

#### **Art. 64 - Revoca**

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio Comunale competente, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Della decisione presa per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale

per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

## **Art. 65 - Decadenza**

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
  - a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
  - b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'articolo 55, comma 8;
  - c) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'articolo 57, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
  - d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'articolo 56;
  - e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti dall'art. 62, 5° co. e nei punti d) ed e) di cui sopra è adottata, previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 90 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio in base ad accertamento dei relativi presupposti.

## **Art. 66 - Provvedimenti conseguenti la decadenza**

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio disporrà, se del caso, la traslazione di salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. In seguito il Responsabile dell'Ufficio Tecnico disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro, a seconda dello stato, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

## **Art. 67 - Estinzione**

1. Le concessioni si estinguono, se non volturate, o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente articolo 53, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'articolo 98 del D.P.R. n. 285/1990.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

**3.** Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione di salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento degli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

**CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

**Art. 68 - Accesso ai cimiteri**

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune, da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale. Tale autorizzazione se relativa a lavori ripetitivi potrà avere una durata annuale e non essere legata al singolo intervento.
3. Secondo la natura e le modalità di esecuzione dei lavori potrà richiedersi la stipula di una polizza assicurativa, che tenga indenne il Comune di Masi Torello dagli eventuali danni a cose o persone, che potessero verificarsi durante i lavori, la cui opportunità ed entità è determinata dalla Giunta Comunale.
4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà comunicarlo al Responsabile del Servizio Cimiteriale.
5. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli articoli 46 e 47 in quanto compatibili.

**Art. 69 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri**

1. La costruzione di sepolture private è soggetta alla presentazione del titolo abilitativo edilizio, denuncia di inizio attività, come previsto nel Regolamento Edilizio vigente. Il progetto è sempre soggetto al parere obbligatorio della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio e deve rispettare le prescrizioni contenute nel presente regolamento e nel piano regolatore cimiteriale.
2. Il progetto deve definire il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

5. Le variazioni di carattere ornamentale e qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

6. Il titolo abilitativo edilizio, denuncia di inizio attività, può contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

7. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla e a restaurarla, è sufficiente darne comunicazione preventiva, almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori delle stesse, all'Ufficio Tecnico, il quale entro tale termine può impartire prescrizioni in merito all'esecuzione delle opere o formulare diniego.

8. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previo invio di idonea dichiarazione (autocertificazione), lapidi, ricordi e similari.

#### **Art. 70 - Responsabilità - Deposito cauzionale**

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore cui sono stati affidati i lavori.

2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, con le modalità di cui all'articolo 54 co. 7, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

3. A titolo di rimborso delle spese relative ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse, dovrà essere anticipatamente versata la somma forfetariamente determinata in tariffa, qualora sia possibile erogare i servizi sopraindicati.

#### **Art. 71 - Recinzione aree - Materiali di scavo**

1. Nella costruzione di tombe di famiglia l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

## **Art. 72 - Introduzione e deposito di materiali**

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dalle ordinanze sindacali.
2. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
3. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
4. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
5. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

## **Art. 73 - Orario di lavoro**

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato secondo quanto impartito dalla normativa in materia, con particolare riferimento all'attività edilizia in genere.
2. È vietato lavorare nei giorni festivi e durante il rito funebre, salvo particolari esigenze tecniche.

## **Art. 74 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti**

1. Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali in occasione della commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

## **Art. 75 - Vigilanza**

1. L'Ufficio Tecnico Comunale e l'Ufficio di Polizia Municipale, ciascuno per le proprie competenze, vigilano e controllano che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Essi possono impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, le condizioni per la restituzione del deposito cauzionale di cui al precedente art. 70 e ne propone lo svincolo al Responsabile del Servizio Finanziario.

## **Art. 76 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri**

1. Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché, a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

3. Al personale suddetto è vietato:

a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;

b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;

c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;

d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;

e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

## **CAPO II – ATTIVITA' FUNEBRE**

### **Art. 77 - Imprese funebri**

1. L'attività funebre è il servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

- a) disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso;
- b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale;
- c) trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane.

2. L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti con l'articolo 13 della legge regionale E.R. n. 19/2004 e della Delibera Giunta Regionale Emilia Romagna 7 febbraio 2005, n. 156, "Individuazione delle modalità generali e dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre da parte di imprese pubbliche e private ai sensi dell'articolo 13, comma 3, L.R. n. 19/2004".

3. Il comune, ove hanno sede commerciale i soggetti di cui al comma precedente, rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre. L'autorizzazione, rilasciata dallo Sportello Unico, è comprensiva delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia d'affari e abilita altresì allo svolgimento del trasporto funebre. Qualora le attività siano svolte in forma disgiunta tra loro permangono gli obblighi

autorizzativi vigenti in materia di commercio, agenzia d'affari e trasporto nonché il possesso dei requisiti, compresi quelli formativi, relativi a ciascuna attività.

## **Art. 78 - Divieti**

### **1. Alle imprese funebri è fatto divieto:**

a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;

b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;

c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;

d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

### **2. I soggetti autorizzati all'esercizio di attività funebre non possono:**

a) gestire obitori, depositi di osservazione, camere mortuarie all'interno di strutture sanitarie o socio-sanitarie;

b) effettuare denuncia della causa di morte (scheda Istat) o accertamento di morte;

c) gestire cimiteri, ivi compresa la loro manutenzione. Qualora il soggetto svolga anche tale attività è d'obbligo la separazione societaria ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale Emilia Romagna n. 19/2004.

## TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

### CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

#### **Art. 79 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti**

1. La Giunta Comunale potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno, per servizi resi alla comunità e i resti di caduti in guerra.

2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

#### **Articolo 79 bis - Lutto cittadino**

1. L'Amministrazione comunale, in occasione della scomparsa di cittadini illustri che si siano distinti per opere e servizi resi alla comunità, può proclamare il lutto cittadino in segno di rispetto e partecipazione e analogamente si può disporre in caso di particolari eventi luttuosi che colpiscano la comunità.

2. La proclamazione del lutto cittadino può coincidere con il giorno in cui si svolgono le esequie e prevedere la partecipazione di una delegazione del Comune alla cerimonia funebre; può, inoltre, prevedere l'esposizione delle bandiere a mezz'asta nella sede comunale e nei rimanenti edifici pubblici, l'invito a sospendere le attività lavorative e commerciali in concomitanza con la cerimonia funebre e l'invito alla cittadinanza ad esprimere autonomamente l'adesione al lutto.

3. L'ordinanza del Sindaco prevederà concretamente le modalità di svolgimento del lutto.

#### **Art. 80 - Mappa**

1. Presso il servizio cimiteriale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

#### **Art. 81 - Annotazioni in mappa**

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

**2.** La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
- d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- e) gli estremi del titolo costitutivo;
- f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- g) la natura e la durata della concessione;
- h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di cadaveri, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

### **Art. 82 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali**

**1.** Il Responsabile del Servizio per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'articolo 6 del D.P.R. n. 285/1990; inoltre, iscrive giornalmente su apposito registro:

- a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'articolo 6 del D.P.R. n. 285/1990, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione;
- b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati depositi;
- c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Responsabile del Servizio;
- d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

**2.** I registri debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

**3.** In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

### **Art. 83 - Schedario dei defunti**

**1.** Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

**2.** Il servizio di polizia mortuaria, sulla scorta del registro di cui all'articolo 82, terrà annotati, suddivisi per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

#### **Art. 84 - Scadenario delle concessioni**

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile del Servizio è tenuto a predisporre l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

### **CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 85 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento**

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
2. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di cui trattasi.
3. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

#### **Art. 86 - Cautele**

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, loculi, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

#### **Art. 87 - Responsabile del Servizio**

1. Ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Responsabile del Servizio l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento,

compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del Servizio su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

3. Concorrono con il Responsabile del Servizio, all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti e ampliamenti, manutenzione, ecc.) e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente regolamento.

### **Art. 88 – Concessioni cimiteriali “di fatto”**

1. Al privato cittadino che non risulti in possesso di regolare titolo documentale per le concessioni cimiteriali presumibilmente rilasciate con durata perpetua, anteriormente al 10/2/1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21/10/1975, n. 803, verrà riconosciuto il diritto d'uso della sepoltura medesima, secondo il principio dell'“uso di fatto”, in quanto assimilabile alla fattispecie prevista dall'articolo 1021 del codice civile, accertato il suo comportamento costante nel tempo di interesse alla manutenzione decorosa della tomba.

2. La prova della qualità di “concessionario di fatto” compete al privato cittadino e dovrà consistere nella dimostrazione di essere sempre stato interessato al mantenimento decoroso della sepoltura, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Tale prova, potrà essere sia documentale che testimoniale e dovrà comunque risultare da apposita autocertificazione da prodursi ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

4. I casi di cui al primo comma saranno regolamentati come segue:

- a) la concessione si intende rilasciata nei confronti del “concessionario di fatto” di cui al 2° comma, dietro corresponsione delle spese previste dall'allegato tariffario;
- b) il diritto d'uso avrà termine al compimento del 99° anno dalla data dell'atto ricognitivo.

5. All'atto ricognitivo verrà riconosciuta valenza di concessione, ai sensi del comma 4 dell'art. 88 del presente Regolamento.

### **Art. 89 – Illuminazione votiva**

1. L'amministrazione Comunale provvede al servizio dell'illuminazione votiva delle sepolture in amministrazione diretta, in virtù della deliberazione di C.C. n. 9 del 07/3/2007 allegata che disciplina modalità e tariffe riportate nell'allegato tariffario.

## **Art. 90 – Sanzioni**

1. Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, purchè non si tratti di violazioni anche delle disposizioni del D.P.R. 285/90, le quali sono punite ai sensi dell'art. 108 del medesimo, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro a norma degli artt. 106 e seguenti del T.U. 3/3/1934, n. 383 e successive modifiche e integrazioni e della Legge 24/11/1981, n. 689.

2. Per le infrazioni commesse dalle ditte o dai loro incaricati di cui all'art. 99 oltre alle sanzioni previste al precedente comma, il Comune potrà sospendere la ditta dall'esercizio delle sue attività all'interno dei cimiteri comunali per un periodo di tempo valutabile dai 10 giorni ad un anno.

## **Art. 91 - Norma finale e di rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alla legge regionale Emilia Romagna 29 luglio 2004, n. 19 ed al relativo Regolamento n° 4/2006 ed alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Supp. ord. alla G.U. 12 ottobre 1990, n. 230), alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (G.U. 19 aprile 2001, n. 91) alla Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 (G.U. 8 luglio 1993, n. 158), al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254.